

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 121/21 del 9-8-2021

Obbligo di certificazione verde in ambito scolastico

Il decreto-legge n. 111 del 6-8-2021 (Gu n. 187 del 6-8-2021) contenente le norme *per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti* non riguarda soltanto la scuola in senso stretto, ma anche molte imprese, anche cooperative. La norma che qui interessa è l'articolo 1 comma 6 che ha introdotto l'articolo 9ter nel DL 52/2021.

Dall'1-9-2021 al 31-12-2021 (termine che coincide con la cessazione dello stato di emergenza Covid) *nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2¹.*

La questione è oggetto di dibattito e non entriamo noi nel merito dell'opportunità o meno della normativa.

La prima questione che si pone riguarda l'ambito di applicazione. Il sito del Miur definisce il sistema nazionale di istruzione.²

¹ 2. Le certificazioni verdi COVID-19 ((attestano)) una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

² Il sistema educativo è organizzato come segue:

- sistema integrato zero-sei anni, non obbligatorio, della durata complessiva di 6 anni, articolato in
 - servizi educativi per l'infanzia, gestiti dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati, che accolgono i bambini tra i tre e i trentasei mesi;
 - scuola dell'infanzia, che può essere gestita dallo Stato, dagli Enti locali, direttamente o attraverso la stipula di convenzioni, da altri enti pubblici o dai privati, che accoglie i bambini tra i tre e i sei anni;
- primo ciclo di istruzione, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, articolato in
 - scuola primaria, di durata quinquennale, per le alunne e gli alunni da 6 a 11 anni;
 - scuola secondaria di primo grado, di durata triennale, per le alunne e gli alunni da 11 a 14 anni;
- secondo ciclo di istruzione articolato in due tipologie di percorsi:
 - scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione. Le scuole organizzano percorsi di liceo, di istituti tecnici e di istituti professionali per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni;
 - percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.
- istruzione superiore offerta dalle Università, dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnici Superiori (ITS) con diverse tipologie di percorsi:
 - percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Università
 - percorsi di istruzione terziaria offerti dalle istituzioni dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica)

Come è noto all'interno delle scuole non opera soltanto personale dipendente della scuola stessa, ma anche molti altri soggetti. In alcuni casi si tratta di personale che svolge funzioni educative a diretto contatto con gli studenti (si pensi ad esempio agli insegnanti di sostegno dipendenti di enti terzi, cooperative sociali in primo luogo), in altri di personale che svolge funzioni ausiliarie (di assistenza e sorveglianza pre e post scuole, di mensa, di pulizie...). A titolo di esempio citiamo l'elenco del personale scolastico docente e non docente al quale è rivolta la campagna di vaccinazione proposta da una ausl³ prima dell'emanazione del DL 111.

Si può supporre quindi che destinatario del provvedimento sia tutto il personale che opera all'interno delle scuole. Sarebbe infatti bizzarro che l'obbligo riguardasse il personale direttamente dipendente dall'istituzione scolastica e non quello impiegato in servizi in appalto, anche se svolgenti lo stesso lavoro.

Essendo prevista una forte responsabilità, anche economica, dei dirigenti scolastici, dovrebbero giungere presto precisazioni ministeriali.

Il comma 2 dell'articolo 9ter prevede che il mancato possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico e di quello universitario è *considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*.

Per certi aspetti la norma è simile a quella prevista dall'articolo 4 del DL n. 44/2021 in merito all'obbligo vaccinale per il personale sanitario.

In quel caso era prevista l'assegnazione a mansioni diverse e, in caso di impossibilità, la sospensione dal servizio senza la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Nel caso della scuola invece non è prevista la ricerca di una nuova mansione in ambito extrascolastico che, in una cooperativa che svolge una pluralità di attività, potrebbe essere teoricamente possibile (ricerca forse necessaria dal punto di vista del diritto prima di procedere a una sospensione).

Come per il DL 44, ci sembra che anche questa normativa sia stata pensata per il personale pubblico.

Il successivo comma 3 dispone che le nuove disposizioni *non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*.

Ecco un altro punto per il quale sono previsti chiarimenti.

Come accennato sopra, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole paritarie e delle università il compito di verificare il rispetto del possesso della certificazione.

Le modalità di verifica saranno determinate in base a un Dpcm ed eventualmente da una circolare del Ministro dell'istruzione.

- percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori)

³ Può vaccinarsi **tutto il personale scolastico** docente e non docente come di seguito elencato:

- educatori, ausiliari, collaboratori operanti nei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
- insegnanti, ausiliari, collaboratori operanti nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado, pubbliche e private e negli istituti di formazione professionale;
- personale operante nei servizi di "pre" e "post" nido/scuola, trasporto scolastico e refezione;
- educatori di sostegno, tutor, conduttori di esperienze laboratoriali operanti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- operatori in appalto per pulizia/servizio mensa;
- conservatori (statali o paritari).

Il comma 10, per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, prevede la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021.

Citiamo questo punto perché appare poco comprensibile, ma forse si tratta di meccanismi della scuola che non conosciamo. Non si capisce infatti quali oneri, così cospicui, derivino da una sospensione senza compenso alcuno.

Da questa prima lettura del testo è evidente che si è aperto un nuovo fronte di riflessione, per usare un eufemismo, non solo per la scuola ma per il mondo dei servizi che le ruota intorno.